

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

Ai signori addetti alle dipendenze di Progetto 2000 soc.coop.soc.

**Oggetto: Obbligo di dotarsi del cd. “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro.**  
*Nota tecnica.*

Premessa: sulla genesi del documento.

Come noto, la Presidenza della Repubblica, vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 settembre 2021, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e della giustizia, ha emanato il decreto legge n. .... del .... settembre 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La bozza di decreto, approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, ha semplificato il perimetro di estensione del certificato verde **optando per il principio universale dell'accesso ai luoghi di lavoro**. Criterio che, di fatto, ha escluso solamente i pensionati e le casalinghe e i disoccupati ampliando la platea di potenziali vaccinandoli a **4 mln di lavoratori privati** e circa **600mila dipendenti del comparto pubblico**.

La svolta verso l'estensione generalizzata è stata finalizzata all'incremento del numero dei vaccinati, con auspicio che ciò avvenga entro l'inizio della stagione autunnale.

L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere in meno di quattro settimane una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell'85% della popolazione vaccinabile.

Lo scopo della presente nota è di offrire ai lavoratori una prima informativa sulle informazioni emerse a seguito dell'adozione della bozza del citato decreto-legge n. ..../2021 che, è opportuno ripeterlo, oggi, 19 settembre 2021, è in attesa della pubblicazione.

Per ragioni connesse alla delicatezza del tema, oggetto di commento, di clamore e di discussione da parte degli organi di Stampa oltre che dalle forze politiche, ho ritenuto di riportare, in testa al “commento” e soltanto quando essenziale per non patire l'appesantimento della “lettura”, il testo del provvedimento, nella versione nota.

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

## 1.- L'ESTENSIONE DEL GREEN PASS AL SETTORE PUBBLICO AD ALLE ISTITUZIONI.

**L'art. 1 della bozza del Decreto in commento recita:**

**Art. 1 - (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico) -**

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

*“Art. 9-quinquies*

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)*

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

*della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.*

*7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.*

*8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.*

*10. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.*

*11. Ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.*

*12. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.*

**Commento:** Nel provvedimento si afferma che “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui svolgono l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

[richiesta, la certificazione verde”](#).

L'estensione dell'obbligo coinvolge, quindi, sindaci, presidenti di Regione, consiglieri e gli **organi Costituzionali** cioè il Quirinale, la Corte Costituzionale e le cariche elettive di Camera e Senato. Sul Parlamento il provvedimento non può intervenire direttamente dal momento che Camera e Senato hanno facoltà di autodichia, cioè autonomia decisionale.

L'art. 1, comma 11, della bozza di decreto, di conseguenza, dispone che “gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia” entro il 15 ottobre dovranno adeguare il proprio ordinamento. Il personale delle amministrazioni, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, conclude il comma 6 dell'art. 1, “**non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato”.

L'obbligo di esibire il green pass, art. 1 comma 13, coinvolge **anche i magistrati**, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.

L'accesso, senza il certificato, rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato. Il provvedimento **non fa alcun accenno** o riferimento, invece, allo **smart working**. La questione è stata affrontata anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del provvedimento ed è stata però rinviata ad un ulteriore confronto con le partisociali.

## [2.- L'ESTENSIONE DEL GREEN PASS AL COMPARTO PRIVATO.](#)

*Andando al tema di maggiore interesse in questa Sede, l'art. 3 della bozza del Decreto in commento recita:* 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: “Art. 9-septies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato*)

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

*1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*

*5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.*

*6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

*7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.*

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

*8. L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.*

*9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.*

*10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”.*

**Commento:** l'art. 3 della bozza di decreto in argomento prescrive che **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, a “*chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde*”.

L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per **tutti i lavoratori privati**, ivi inclusi, ad esempio, i **liberi professionisti** e i collaboratori familiari.

I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.

**LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL CERTIFICATO “SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI” È EFFETTUATA DAI DATORI DI LAVORO”; QUESTI, SECONDO L'ART. 3 COMMA 5, DOVRANNO DEFINIRE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 LE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE, ANCHE A CAMPIONE, PREVEDENDO PRIORITARIAMENTE, OVE POSSIBILE, CHE TALI CONTROLLI SIANO EFFETTUATI AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.**

**DOVRANNO ALTRESÌ, I DATORI DI LAVORO, INDIVIDUARE CON ATTO FORMALE I SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI.**

**I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO CHE NON SEGUIRANNO LE PRESCRIZIONI NORMATIVE, SECONDO IL COMMA 6 DELL'ART. 3, VERRANNO SOSPESI DALLA**

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

PRESTAZIONE LAVORATIVA AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL LUOGO DI LAVORO.

PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SARANNO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO. IN OGNI CASO I LAVORATORI MANTERRANNO IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

### 3.- I CONTROLLI E LE SANZIONI

La bozza di decreto specifica che *“i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”*.

ALL'INGRESSO DELLE AZIENDE, DUNQUE, I DIPENDENTI DOVRANNO ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE AL RESPONSABILE DELLE VERIFICHE, CHE DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATO DAI VERTICI AZIENDALI ALLO STESSO MODO DI COME GIÀ AVVIENE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NELLE UNIVERSITÀ OVE VIGE L'OBBLIGO DEL DIRIGENTE DI ACCERTARE CHE DOCENTI E DIPENDENTI SIANO “IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE”.

AL MOMENTO DELLA VERIFICA IL LAVORATORE CHE DIFETTI DEL GREEN PASS NON POTRÀ ACCEDERE ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO E VERRÀ CONSIDERATO ASSENTE INGIUSTIFICATO.

DOPO UN GIORNO (CON ECCEZIONE DELLE IMPRESE CHE OCCUPINO FINO A 15 ADDETTI, LADDOVE IL TERMINE È ELEVATO A 5 CINQUE GIORNI), “IL RAPPORTO DI LAVORO SARÀ SOSPESO E NON SARANNO DOVUTI NÉ LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRI COMPENSI O EMOLUMENTI”.

LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO VIENE SUBORDINATA AL POSSESSO DI VALIDA CERTIFICAZIONE VERDE.

CHIARISCO CHE LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NON SARÀ QUALIFICABILE QUALE SANZIONE DISCIPLINARE.

LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO SARÀ SANZIONATA CON UNA **MULTA** CHE OSCILLERÀ TRA I **600 E I 1.500 EURO** E POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE AUMENTATA IN CASO DI CONTRAFFAZIONE DEL GREENPASS. PER I DATORI DI LAVORO CHE NON ABBIANO VERIFICATO IL RISPETTO DELLE REGOLE E CHE NON ABBIANO PREDISPOSTO LE CORRETTE MODALITÀ DI VERIFICA È PREVISTA, INVECE, UNA SANZIONE DA 400 A 1.000 EURO.

La presente nota costituisce commento ad una bozza; nel caso dovessero intervenire modifiche del testo in sede di pubblicazione del decreto sarà cura della Direzione aziendale di segnalarle.

#### 4.- TAMPONI, TARIFFE, ESEZIONE E GREEN PASS.

Il provvedimento chiarisce che il **costo dei tamponi** , per ottenere la certificazione verde, sarà interamente **a carico dei lavoratori** . Le disposizioni infatti, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

**Tamponi gratis dunque soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica**, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Nel limite, comunque, dell’impegno di spesa derivante dall’Istituzione di un Fondo per la gratuità dei tamponi”.

Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.

Le farmacie che **non praticheranno i prezzi calmierati** incorreranno in una **sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro**. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.

Nel corso della Conferenza di presentazione della bozza di decreto l’Esecutivo ha chiarito che la validità della **durata dei tamponi molecolari** (anche salivari) è di **72 ore** , mentre per i **test antigenici** la durata viene fissata in **42 ore** .

La modifica **non è inclusa nel decreto**, ma in un emendamento approvato in Commissione Affari Costituzionali, durante l’iter di conversione in legge del decreto green pass (D.L. n. 105/2021).

**PROGETTO 2000**  
Società Coop. va Sociale  
Il Presidente

